

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2020-108 del 09/10/2020
Oggetto	Direzione Generale. Approvazione dello schema di convenzione collettiva per l'attivazione di tirocini formativi curriculari con l'Università Telematica eCampus di Novedrate (Como).
Proposta	n. PDEL-2020-109 del 06/10/2020
Struttura proponente	Direzione Generale
Dirigente proponente	Bortone Giuseppe
Responsabile del procedimento	Gaddi Giulia

Questo giorno 9 (nove) ottobre 2020 (duemilaventi), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Generale. Approvazione dello schema di convenzione collettiva per l'attivazione di tirocini formativi curriculari con l'Università Telematica eCampus di Novedrate (Como).

VISTE:

- la Legge Regionale n. 44 del 19/04/1995, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" che rinomina l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna istituita con L.R. n. 44/1995 in Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

PREMESSO:

- che Arpae Emilia-Romagna ha sottoscritto Protocolli di Intesa con ciascuna delle Università dell'Emilia-Romagna per lo svolgimento di attività di tirocinio formativo e di orientamento;
- che Arpae Emilia-Romagna è un polo di riferimento per l'esecuzione e l'effettuazione di tirocini formativi a livello universitario e di tesi di laurea;

CONSIDERATO:

- che l'Università Telematica eCampus di Novedrate (Como) ha richiesto la disponibilità di Arpae alla sottoscrizione di una convenzione collettiva per l'attivazione di tirocini formativi curriculari;
- che nell'ottica della collaborazione con il mondo accademico, anche di altre regioni italiane, Arpae Emilia-Romagna ha dimostrato interesse in ordine alla sottoscrizione della convenzione di cui sopra;

VISTO:

- lo schema di convenzione da sottoscrivere con l'Università Telematica eCampus di Novedrate (CO) per l'attivazione di tirocini formativi curriculari, allegato sub A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATO:

- che i tirocinanti sono in possesso di specifici requisiti individuati dall'Università;
- che gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento dei tirocini sono dettagliatamente

descritti nei singoli progetti formativi individuali oggetto di specifica approvazione;

- che la convenzione di cui trattasi ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile tacitamente salvo disdetta di una delle parti;

SPECIFICATO:

- che ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Arpae per l'approvazione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 109 del 31/10/2019, la definizione dei contenuti dei singoli progetti formativi individuali è demandata a successivi atti da approvarsi da parte delle strutture dell'Agenzia presso le quali si svolgerà il tirocinio;

RITENUTO:

- che le attività previste sono conformi alle attività istituzionali dell'Ente;
- opportuno sottoscrivere lo schema di convenzione collettiva con l'Università Telematica eCampus di Noverate (CO) per l'attivazione di tirocini formativi curriculari, allegato sub A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

ACQUISITO:

- il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, e del Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/1995;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, la Dott.ssa Giulia Gaddi del Servizio Affari Istituzionali e Avvocatura;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione collettiva per l'attivazione di tirocini formativi curriculari da sottoscrivere con l'Università telematica eCampus di Noverate (CO), allegato sub A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la convenzione di cui trattasi ha validità di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile tacitamente salvo disdetta di una delle parti;
3. di demandare a successivi atti di competenza dei Responsabili delle strutture dell'Agenzia presso le quali si svolgeranno i singoli tirocini, l'approvazione degli specifici progetti formativi individuali.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE TECNICO
(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to Dott. Giuseppe Bortone)



H I C E T N U N C

eCAMPUS
UNIVERSITÀ

S A P E R E A U D E

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO FORMATIVO CURRICULARE

TRA

SOGGETTO PROMOTORE

UNIVERSITA' TELEMATICA ECAMPUS

Con sede legale in via Isimbardi 10, 22060, Novedrate (Como)

Codice fiscale 90027520130,

PEC placement.convenzioni@pec.uniecampus.it

Rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Marco Margarita nato il a
.....

E

SOGGETTO OSPITANTE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Con sede legale in via Po 5, 40139 Bologna (BO)

Partita I.V.A.04290860370

PEC dirgen@cert.arpa.emr.it

Rappresentato dal Direttore generale dott. Giuseppe Bortone nato il a

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Soggetti della Convenzione

Il soggetto ospitante Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna si impegna ad accogliere presso le sue strutture:

- i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinante"



per lo svolgimento di un Tirocinio curriculare su proposta del soggetto promotore UNIVERSITA' TELEMATICA ECAMPUS

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 3

Progetto Formativo Individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4

Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).



2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 6

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
 - formazione specifica



Tale Convenzione sancisce l'impegno del soggetto promotore a farsi carico della formazione generale

- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
 - organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
 - rischio intrinseco aziendale.

ARTICOLO 7

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata, la parte che intende recedere deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata entro tre mesi dalla scadenza

ARTICOLO 8

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.



H I C E T N U N C

ECAMPUS
UNIVERSITÀ

S A P E R E A U D E

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Novedrate, Data _____ / _____ / _____

Il soggetto promotore	UNIVERSITA' TELEMATICA ECAMPUS <i>rappresentata ai fini della sottoscrizione della presente Convenzione dalla Dott.ssa Gaia Bosisio, giusta delega conferita dal Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2020_</i> _____	Timbro e firma
Il soggetto ospitante	AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA dott. Giuseppe Bortone	Timbro e firma